

FAQ per CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO e ACCUMULATORI - CONDOMINI

1. COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI INCENTIVO

1.1. D. Si può presentare domanda avendo solo ordinato l'impianto o con un preventivo?

No, la domanda deve essere presentata ad intervento ultimato. La documentazione necessaria per chiedere il contributo è elencata nell'articolo 9 del bando che si trova alla pagina [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Contributi per installazione di impianti solari fotovoltaici, accumulatori di energia elettrica e solari termici.](#)

1.2. D. Come si deve pagare il bollo?

R. La marca da bollo da 16 euro deve essere acquistata da un rivenditore autorizzato. In fase di compilazione della domanda dovrà essere indicato il numero e la data della marca acquistata. La verifica del pagamento verrà effettuato in sede di controllo della documentazione.

1.3. D. Ho realizzato un impianto fotovoltaico ed un sistema di accumulo. Devo presentare due domande distinte?

R. No, è possibile presentare l'istanza indicando entrambi gli interventi (A2 e B2 o A3 e B2). E' anche possibile presentare domanda in un primo momento per uno dei due interventi e successivamente per l'altro. Non è possibile inoltrare l'istanza sia per impianti A2 che A3.

1.4. D. devo allegare dei documenti nella presentazione della domanda?

R. No, nella fase della compilazione della domanda si devono solamente indicare i dati relativi alle fatture, alle dichiarazioni di conformità e ai pagamenti effettuati e tutte le informazioni richieste dall'applicativo. Potrà essere richiesta la presentazione dei documenti posti a base dell'istanza in occasione dei controlli a campione disposti ai sensi del punto 13 del bando.

1.5. D. Posso delegare una persona di fiducia, dotata di SPID alla compilazione della domanda?

R. No, la domanda deve essere inoltrata dal soggetto richiedente (nella persona del rappresentante del condominio o del gruppo di condomini), non è prevista la possibilità di delegare un'altra persona alla compilazione della domanda.

1.6. 1.1. D. Mi sono reso conto di aver effettuato degli errori nella compilazione della domanda che ho già inviato (ho ricevuto la e mail di conferma dell'avvenuto invio). Posso correggerla?

R. Non è possibile modificare una domanda già inoltrata. Per presentare una nuova domanda, poiché in base al punto 5 del bando in presenza di due domande inoltrate dal medesimo soggetto, viene ammessa solo la domanda presentata per prima in ordine cronologico, è necessario inviare, prima della presentazione, una comunicazione di rinuncia (sottoscritta e munita di copia del documento di identità) alla prima istanza all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it.

Dopo aver trasmesso la rinuncia è possibile procedere alla compilazione e trasmissione della domanda corretta.

Alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/> è disponibile un modello di rinuncia.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

2.1. D. Chi può presentare la domanda per un impianto in un piccolo edificio con 4 appartamenti?

R. In base all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 1/2023 e in base al punto 5 del bando, possono accedere all'incentivo i condomini, per mezzo dell'amministratore, ove esistente o del condomino delegato dagli altri proprietari facenti parte del condominio.

Non è possibile la presentazione di istanze a valere su questo bando da parte di soggetti proprietari di interi edifici, anche qualora suddivisi in unità immobiliari distinte.

2.2. D. Sono proprietario di un appartamento in condominio e di una seconda casa unifamiliare. Vorrei sapere se ho diritto all'incentivo del 40% nei seguenti casi:

- **fotovoltaico parti comuni condominio e contemporaneamente fotovoltaico appartamento**
- **fotovoltaico parti comuni condominio e contemporaneamente fotovoltaico casa.**

R. In entrambe le ipotesi il condominio può presentare domanda per l'intervento che riguarda le parti comuni e il singolo condòmino può presentare domanda come persona fisica per l'impianto che riguarda esclusivamente il proprio appartamento. Poiché ciascun soggetto può presentare domanda per una sola unità immobiliare, non sarebbe ammissibile una domanda da parte della stessa persona per l'impianto singolo nel condominio e l'impianto singolo nella casa unifamiliare.

Si precisa inoltre che il condominio potrebbe presentare domanda solo per l'impianto comune, non anche per i singoli impianti dei condòmini (si tratterebbe di una domanda per più impianti della stessa tipologia, vietata dal punto 5 del bando). In questi casi i singoli condòmini devono presentare domanda come persone fisiche, nel rispetto dei limiti del bando persone fisiche.

3. CUMULABILITA' E DETRAZIONI

3.1. D. Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali?

R. L'incentivo è cumulabile con altri contributi e incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si segnala la previsione contenuta all'articolo 7 del decreto legge 34/2023, e si invita a rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per eventuali dubbi interpretativi, o ai Centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati.

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri incentivi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

Non è cumulabile, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 1/2023, con le detrazioni relative al cosiddetto "superbonus 110%" se l'intervento era compreso tra gli interventi che ne hanno usufruito.

3.2. D. Qual è il costo da indicare nella domanda, nel caso di sconto in fattura?

R. Come specificato al punto 6 del bando, l'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali, sotto qualsiasi forma.

L'importo del contributo regionale è rapportato al 40% del costo totale dell'intervento sostenuto a partire dal 1 novembre 2022, con i limiti indicati al punto 4 del bando per ciascuna categoria di intervento. Non si fa riferimento quindi all'importo della fattura scontata, ma a quello del costo al lordo della detrazione. Si suggerisce di rivolgersi direttamente all'Agenzia delle entrate quesiti o richieste di indicazioni sugli adempimenti che il contribuente successivamente deve porre in essere, in quanto ciascuna situazione concreta può differenziarsi notevolmente e determinare un diverso inquadramento dal punto di vista fiscale.

4. CALCOLO CONTRIBUTO

4.1. D. Per l'impianto fotovoltaico, qual è il costo massimo riconoscibile e qual è l'incentivo massimo concedibile? C'è un limite per i Kw installati?

R.. Non è ammissibile la spesa relativa ad un impianto di potenza superiore ai 20 Kw, in quanto costituirebbe "officina elettrica" (e quindi si perderebbe il carattere residenziale).

per impianti fino a 6,00 kw: si riconosce il costo sostenuto fino a € 3.000,00 per kw, fino a un massimo di 18.000,00 €. L'incentivo massimo riconoscibile è quindi di € 1200 per kw installato,.

per impianti con potenza superiore e fino a 20kw: si riconosce il costo sostenuto Fino a € 2.300 per Kw, per un massimo di 46.000 euro. In ogni caso, però, l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta.

Esempio 1: impianto fotovoltaico con potenza 6,44 kw e costo totale pari a 15.000,00 euro:

Nell'esempio 1 il costo sostenuto (15.000,00 euro) è inferiore al costo massimo riconoscibile (18.000,00 euro) in funzione dei kw installati e, quindi, l'incentivo è pari al 40 % del costo sostenuto: 15.000,00 x 40% = 6.000,00 € incentivo

Esempio 2: impianto fotovoltaico con potenza 6,88 kw e costo totale pari a 19.000,00 euro Nell'esempio 2 il costo sostenuto (19.000,00 euro) è inferiore al costo massimo riconoscibile (46.000,00 euro), superiore a quello in funzione dei kw installati e, quindi, l'incentivo è pari al 40 % del costo sostenuto: $19.000,00 \times 40\% = 7.843,20 \text{ €}$ di incentivo

Esempio 3: impianto fotovoltaico con potenza 19 kw e costo totale pari a 50.000,00 euro Nell'esempio 3 il costo sostenuto (2.631,57,00 euro per Kw) è superiore al costo massimo riconoscibile (2.300,00 euro per Kw= 15.824,00) e, quindi, l'incentivo sarà pari al 40 % del costo massimo riconoscibile: $15.824,00 \times 40\% = 6.329,60 \text{ €}$ di incentivo.

E' possibile utilizzare un foglio di calcolo in excel, disponibile alla pagina internet [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Fotovoltaico condomini: incentivi per acquisto ed installazione di impianto fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica](#), per verificare l'incentivo spettante.

4.2. D. Per il sistema di accumulo, qual è il costo massimo riconoscibile e qual è l'incentivo massimo concedibile? C'è un limite per i kwh installati?

R. Non c'è un limite di kwh per fruire dell'incentivo. Si riconosce il costo sostenuto FINO A € 1.130,00 per kw, fino a un massimo di 22.600,00 €. L'incentivo massimo riconoscibile è di € 452 per kwh. In ogni caso, però, l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta.

Esempio 1: sistema di accumulo con capacità 10 kwh e costo totale pari a 10.000,00 euro: Nell'esempio 1 il costo sostenuto (10.000,00 euro) è inferiore al costo massimo riconoscibile (13.560,00 euro) in funzione dei kwh installati e, quindi, l'incentivo è pari al 40 % del costo sostenuto: $10.000,00 \times 40\% = 4.000,00 \text{ €}$ incentivo.

Esempio 2: sistema di accumulo con capacità 25 kwh e costo totale pari a 24.000,00 euro Nell'esempio 2 il costo sostenuto (24.000,00 euro) è superiore al costo massimo riconoscibile (22.600,00 euro) in funzione dei kwh installati e, quindi, l'incentivo sarà pari al 40 % del costo massimo riconoscibile: $22.600,00 \times 40\% = 9.040,00 \text{ euro}$ incentivo.

Esempio 3: sistema di accumulo con capacità 20 kw e costo totale pari a 24.000 euro. Nell'esempio 3 il costo per kwh ($24.000,00 : 20 = 1.200,00 \text{ euro}$) è superiore al costo massimo riconoscibile per kwh (1.130,00 euro).

Il costo massimo riconoscibile complessivo è pari a $1.130,00 \text{ €} \times 20 \text{ kwh} = 22.600,00$.

L'incentivo è pari al 40% del costo massimo riconoscibile complessivo: $22.600,00 \times 40\% = 9.040,00 \text{ €}$ incentivo.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1. D. Cosa si intende per potenza nominale dell'impianto fotovoltaico?

R. E' la potenza nominale dell'impianto realizzato, espressa in kW, data dalla somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici che lo compongono. La potenza nominale, ai fini del bando, è data dal valore della somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto mentre non deve essere considerata quale potenza nominale la somma delle potenze degli inverter facenti parte del singolo impianto fotovoltaico.

5.2. D. Vorremmo installare l'impianto fotovoltaico su una pergola/una tettoia/un supporto anziché sul tetto. La spesa per la realizzazione della pergola è ammissibile?

R. Sono ammissibili le spese relative ai lavori correlati all'installazione dell'impianto, in base al punto 7 del bando, entro i limiti di spesa indicati nella tabella riportata al punto 4.

5.3. D. cosa si intende per impianti realizzati? (allacciati in rete?)

R. La definizione di impianto realizzato è contenuta all'articolo 2 del bando e si intende quello per cui la conclusione dei lavori sia certificata dalla dichiarazione di conformità. Deve risultare concluso alla data di dichiarazione di conformità, successiva al 31 ottobre 2022. Non è necessario l'allacciamento alla rete.

5.4. D. Le colonnine di ricarica per auto elettriche installate contestualmente all'impianto rientrano nell'incentivo?

R. Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di contributo sono esclusivamente quelli indicati all'articolo 2 della legge regionale 1/2023, pertanto la realizzazione di colonnine di ricarica per auto elettriche non è un intervento ammissibile all'incentivo e la relativa spesa deve essere esclusa dall'importo da indicare nella compilazione della domanda.

5.5. D. E' ammissibile la domanda relativa ad un impianto installato su una copertura piana al di sopra del Box di pertinenza avente Categoria C/6? Che dati devono essere indicati nella domanda?

R. Al punto 4 del bando si specifica che gli interventi devono essere realizzati a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, inserite in condomini situati nel territorio regionale. Pertanto, è consentita la realizzazione su immobili diversi da quelli ad uso residenziale sopra descritti, purché l'impianto risulti a servizio del condominio. Nella compilazione della domanda devono essere riportati i dati catastali dell'unità immobiliare a favore della quale viene realizzato l'impianto.

5.6. D. Quant'è il contributo massimo concedibile per un impianto fotovoltaico con potenza di sistema inferiore a 800 W (compresi anche impianti plug and play)?

R. Si riconosce il costo sostenuto FINO ad un massimo di 1.720,00 euro. L'incentivo massimo riconoscibile è quindi di 688,00 euro. In ogni caso, però, l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta. E' ammessa la domanda di incentivo per una sola tipologia di intervento (A2 o A3) e per un solo impianto.

5.7. D. Non trovo informazioni riguardo alla realizzazione di un impianto solare termico. E' possibile presentare domanda di incentivo?

R. No. Per l'impianto solare termico è stato pubblicato un bando dedicato, reperibile alla pagina internet [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Solare termico: incentivi a persone fisiche, condomini e parrocchie o enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione dell'impianto.](#)

5.8. D. Posso usufruire del contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso la mia abitazione avendo già in servizio un impianto fotovoltaico con scambio sul posto?

R. Il bando all'articolo 6 preclude la domanda per impianti che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio sul posto. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il Gestore dei servizi energetici.

6. FATTURE E PAGAMENTI

6.1. E' stato versato un acconto prima dell'1 novembre 2022 ed il saldo in data successiva. E' possibile partecipare al bando ed eventualmente ricevere il contributo sulle spese effettive dopo il 1° novembre oppure non è consentita la partecipazione?

R. E' possibile presentare la domanda di contributo per le spese sostenute a partire dal 1 novembre ai sensi del punto 7 del bando, mentre le spese sostenute in precedenza non sono ammissibili, nemmeno se richiamate nella fattura di saldo e non devono essere indicate nella domanda. Allo stesso modo i costi riferiti a fatture di data precedente al 1 novembre 2022 non possono essere considerati nell'importo da indicare nella compilazione della domanda, nemmeno se il pagamento è avvenuto successivamente. L'incentivo sarà calcolato sul 40 per cento delle spese inserite in fatture con data pari o successiva al 1° novembre e sostenute a partire dal 1 novembre con i limiti indicati nel bando.

6.2. D. Posso acquistare l'impianto da un fornitore e farlo installare da un altro o l'intero intervento deve essere realizzato dalla stessa ditta? È possibile chiedere l'incentivo per spese relative a distinte fatture di acconto e di saldo?

R. Sì, la spesa sostenuta può essere documentata da più fatture di ditte diverse, relative a costi indicati come ammissibili nel bando, purché in esse sia chiaramente specificata l'attinenza con uno degli interventi ammessi a contributo.

6.3. D. Cosa deve essere indicato in fattura?

R. Tutte le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo ed essere relative all'intervento oggetto di domanda, con indicazione dell'immobile a servizio del quale è stato realizzato l'intervento; le fatture devono essere intestate al titolare della domanda. Sono ammesse in particolare le spese relative alle seguenti voci di costo da indicare nelle fatture: **acquisto e installazione degli impianti** (ad esempio pannelli, inverter), **lavori correlati** (ad esempio opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto, oneri per la sicurezza, ponteggi, parapetti, linee vita, guaine, supporti per i pannelli, oneri di connessione), **sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell'impianto, spese tecniche** (spese progettuali, spese direzioni lavori, collaudo), **spese di istruttoria e di gestione della pratica**.

Le spese sostenute ai sensi della legge regionale 24/2015 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto", così come ponteggi, parapetti, linee vita, guaine saranno riconosciute solo per gli impianti fotovoltaici installati su strutture che comportano rischio di caduta dall'alto.

Le spese, laddove non specificato, si intendono comprensive dell'IVA.

Qualora la fattura già emessa non contenga le indicazioni richieste al punto 9 del bando, dovrà essere acquisita una **dichiarazione integrativa** sottoscritta dalla ditta che ha eseguito l'intervento.

6.4. D. L'intervento, è stato pagato attraverso un finanziamento, non siamo quindi in possesso di una ricevuta di bonifico relativa all'avvenuto saldo della fattura. E' possibile presentare domanda di incentivo?

R. in base al punto 9 del bando, per presentare la domanda di incentivo è necessario essere in possesso, tra l'altro, di quietanze di pagamento, con indicazione degli estremi delle fatture. Pertanto, è possibile sostituire ricevuta del bonifico con una dichiarazione della ditta fornitrice o della finanziaria, da cui risulti l'avvenuto pagamento.

6.5. D. Sono un Amministratore/rappresentate dei condòmini, posso presentare domanda per la realizzazione di un impianto a servizio delle parti comuni o per l'utilizzo condiviso, nel caso in cui l'intervento sia realizzato dalla ditta individuale di uno dei condòmini?

R. ai sensi del punto 2 del bando il costo dell'intervento è la spesa complessivamente sostenuta e documentata da fatture intestate al richiedente o ai singoli condomini, a partire dal 1° novembre 2022. Pertanto, nel caso in cui l'impianto sia realizzato da uno dei condomini, potrà essere presentata un'istanza, ma L'Amministratore, nel quantificare il costo dell'impianto da indicare nella domanda, dovrà scorporare parte della quota relativa al condomino che ha realizzato l'impianto: in tal caso potrà essere considerata un costo, per la quota millesimale di proprietà del condomino, solo quella parte che corrisponde ad una spesa direttamente sostenuta dal suddetto condomino, documentata da una fattura ad esso intestata.

6.6. D. Come devo inserire le spese nella domanda di contributo?

R. Nella domanda devono essere inseriti distintamente i costi relativi all'impianto fotovoltaico da quelli dell'impianto di accumulo energia. Le spese per oneri per la sicurezza, ponteggi, parapetti, linee vita, guaine, supporti per i pannelli sono attribuibili solamente all'impianto fotovoltaico. Sarà cura del richiedente distinguere le altre spese tra le due tipologie di intervento. Si ricorda che le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo ed essere relative all'intervento oggetto di domanda (vedi faq 6.3).

7. CONDOMINIO (altre casistiche)

7.1. D. Abito in un condominio, posso presentare domanda come singolo (persona fisica) per installare un impianto fotovoltaico a servizio del mio appartamento?

R. Chi vive in condominio può inoltrare l'istanza singolarmente, se l'impianto riguarda solo il proprio immobile, avvalendosi del bando riservato alle persone fisiche, accedendo dalla pagina [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Bando per la concessione di incentivi a persone fisiche, per acquisto](#)

[ed installazione di impianto fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica](#). E' opportuno verificare con il proprio amministratore o con un consulente di fiducia se sono necessarie autorizzazioni da parte del condominio, a seconda della collocazione dell'impianto, nel rispetto dell'analogo diritto di altri condomini, delle eventuali prescrizioni del regolamento contrattuale e delle norme del codice civile.

7.1. D. Abito in un condominio in cui gli altri condomini non sono interessati ad installare un impianto fotovoltaico condominiale (a servizio delle parti comuni o come AUC), posso presentare domanda come singola persona fisica per realizzarlo?

R. No, per l'impianto condominiale, o a servizio di parti comuni, la domanda deve essere presentata dall'Amministratore o, nel caso di un edificio composto da unità immobiliari di proprietari diversi per il quale non esiste un amministratore, da uno dei proprietari delegato dagli altri. Può essere presentata domanda come persona fisica per l'impianto a servizio della propria unità immobiliare a valere sul bando riservato alle persone fisiche.

7.2. D. Sono l'unico proprietario di un edificio composto da più appartamenti, posso presentare la domanda per l'installazione di un impianto a servizio delle parti comuni?

R. No. In questo caso, in cui manca una pluralità di proprietari, non ci si trova di fronte ad un condominio, è possibile accedere al contributo quindi solamente con riferimento all'impianto a servizio di una unità immobiliare, inoltrando la domanda in qualità di persona fisica a valere sul bando riservato a tale categoria di richiedenti.

7.3. D. Nel condominio alcune unità immobiliari, di categoria da A1 ad A9 o A11, sono di fatto utilizzate per attività professionali/commerciali (es. dentista, commercialista, negozio...). Qual è la spesa ammissibile ai fini dell'incentivo?

R. In base al punto 5 del bando i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato non possono usufruire dell'incentivo. Pertanto, la quota di spesa a carico dei condòmini proprietari di unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di un'attività economica deve essere esclusa dal costo dell'intervento, indicando nella domanda solo la spesa sostenuta dagli altri condomini.

7.4. D. Nel condominio alcune unità immobiliari ad uso residenziale sono di proprietà del medesimo soggetto. Qual è la spesa ammissibile ai fini dell'incentivo?

R. Nel caso di intervento a valere sulle parti comuni del condominio, sono ammissibili le spese relative all'intervento sostenute dal condominio, inteso nella sua interezza, indipendentemente dalla titolarità delle unità immobiliari ad uso residenziale coinvolte. Nel caso invece di intervento realizzato da parte di un gruppo di condomini, all'interno di un gruppo di autoconsumo, la spesa a carico del proprietario di più unità immobiliari potrà essere compresa nel costo dell'intervento con riferimento ad una sola di esse.